

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DI ROMA E PROVINCIA**

REGOLAMENTO n. 1/97 ex articolo 42 RD n. 2537/25
deliberato nella seduta del 5 settembre 1997
modificato con delibera del 18 luglio 2000

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 42 del RD n. 2537/25, l'esercizio delle attribuzioni conferite al Consiglio dell'Ordine.
2. Di seguito il consigliere presidente, il consigliere segretario ed il consigliere tesoriere sono chiamati per brevità rispettivamente "presidente", "segretario", "tesoriere".

Articolo 2

Insediamento e attribuzione delle cariche

1. La riunione d'insediamento del Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano per iscrizione all'Albo; il consigliere più giovane per iscrizione all'Albo svolge le funzioni di segretario.
2. Il Consiglio procede alla nomina del presidente, del segretario e del tesoriere ai sensi dell'articolo 2 del DLL n. 382/44 e affida l'incarico di direttore dell'organo di stampa dell'Ordine.
3. La nomina del presidente è preceduta da una discussione sui programmi presentati dai consiglieri candidati alla carica.
4. Il Consiglio può procedere alla nomina di uno o due vicepresidenti ai quali attribuire specifiche deleghe.

Articolo 3

Elezioni suppletive

1. Ai sensi dell'art.15 del DLL n. 382/44, alla sostituzione dei componenti del Consiglio deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive.

Articolo 4

Funzioni dei consiglieri e deleghe

1. Il Consiglio esercita collegialmente le attribuzioni conferitegli dalla legge.
2. In base all'articolo 38 del RD n. 2537/25 il presidente rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso. I compiti del segretario e del tesoriere sono definiti negli articoli 39 e 40 del citato Regio Decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 38 del RD n. 2537/25 e dell'articolo 16 del DLL n. 382/44 in caso di assenza del presidente, il consigliere più anziano per iscrizione all'Albo ne fa le veci ed inoltre ne esercita le funzioni in sede di Consiglio.

4. Ai sensi dell'articolo 39 del RD n. 2537/25 in caso di assenza del segretario ne fa le veci il consigliere meno anziano per iscrizione all'Albo.
5. I consiglieri operano per il raggiungimento degli scopi istituzionali sia mediante lo svolgimento delle funzioni in seno al Consiglio sia mediante l'espletamento di incarichi individuali conferiti dal Consiglio medesimo.
6. Nello svolgimento degli incarichi i consiglieri esercitano le loro funzioni in piena autonomia organizzativa e di funzionamento, nei limiti e con le modalità di volta in volta stabiliti dal Consiglio avvalendosi delle risorse umane ed economiche all'uopo destinate dal Consiglio.
7. Nel corso dello svolgimento degli incarichi i consiglieri, ove richiesto, informano il Consiglio sull'andamento dei lavori; alla conclusione redigono relazioni finali con eventuali proposte da sottoporre al Consiglio.
8. **Altri incarichi possono essere conferiti ad Architetti esterni al Consiglio su delega del Consiglio stesso. Tali incarichi saranno predeterminati circa contenuto, modalità e tempi di esecuzione. Gli Architetti all'uopo delegati potranno svolgere esclusivamente attività istruttoria e propositiva, relazionando al Consiglio o ad un suo membro sull'attività svolta. In particolare, ai fini dell'attività istruttoria e propositiva, il delegato ha autonoma capacità di relazione con soggetti esterni. Con riferimento a specifiche iniziative il delegato potrà motivatamente essere incaricato di rappresentare il Presidente o il Consiglio, previa specifica decisione e/o deliberazione degli stessi. Resta comunque ferma la competenza del Presidente e/o del Consiglio per l'esercizio di ogni potere decisorio. (*)**

Articolo 5 Commissioni consiliari

1. Per l'istruttoria di particolari questioni, il Consiglio può deliberare l'istituzione di Commissioni consiliari, a tempo determinato o permanenti, formate da consiglieri e, ove consentito, da membri esterni.
2. La Commissione nomina il proprio coordinatore che riferisce al Consiglio sui lavori e sulle proposte della Commissione.
3. Il Consiglio delibera l'istituzione ed il regolamento di una Commissione consiliare denominata "Commissione opinamento parcelle".

Articolo 6 Commissione deontologica

1. Nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 44 del RD n. 2537/25, il presidente può avvalersi di una commissione denominata "Commissione deontologica" nonché di esperti nella materia.
2. La Commissione deontologica è nominata dal Consiglio su proposta del presidente ed è formata da non più di sette consiglieri.

Articolo 7 Struttura operativa e sua organizzazione

1. **A supporto delle sue funzioni il Consiglio si avvale di una struttura operativa interna denominata Comitato di Presidenza e Segreteria, di cui comunque**

fanno parte le cariche istituzionali dell'Ordine e, ove nominato, il vicepresidente ed il Direttore editoriale di A.R..

2. Al funzionamento della struttura operativa sovrintende il Presidente.()**

Articolo 8

Consulte permanenti

1. Per l'approfondimento di specifici temi, il Consiglio può deliberare l'istituzione di Consulte permanenti.
2. La Consulta è coordinata da un consigliere o da un iscritto nominato dal Consiglio; è formata da iscritti all'Albo ed esperti nominati dal Consiglio anche su proposta della Consulta stessa.
3. I pareri e le proposte della Consulta sono espressi a maggioranza; il suo coordinatore ne informa il Consiglio che può deliberare in merito.

Articolo 9

Provvedimenti urgenti del presidente

1. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio in caso di urgenza, ove non sia possibile la tempestiva convocazione del Consiglio stesso. In tal caso il presidente informa immediatamente della circostanza i consiglieri tramite mezzo documentabile comunicando l'oggetto della decisione, i motivi dell'urgenza e assegnando un termine non inferiore ad un giorno non festivo per inviargli eventuali osservazioni e/o suggerimenti in merito al provvedimento da assumere.
2. Tali provvedimenti sono presentati al Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione successiva alla data della loro adozione.
3. Quando il provvedimento urgente non venga ratificato, il Consiglio delibera sugli atti da compiere per la modifica del provvedimento e sugli effetti eventualmente da esso prodotti.
4. Il Consiglio può conferire delega permanente al presidente per l'approvazione di parcelle e visti e per l'accoglimento di domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento dall'Albo che siano all'ordine del giorno di riunioni di Consiglio non effettuate per mancanza di numero legale. Gli atti compiuti in virtù di tale delega sono comunicati al Consiglio nella riunione successiva.

Articolo 10

Partecipazione di estranei alle riunioni del Consiglio

1. Alle riunioni del Consiglio può partecipare con funzione consultiva il direttore della struttura operativa; sulla sua partecipazione decide il Consiglio.
2. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare esperti di specifiche materie con funzione di consulenti nonché altre persone estranee per il tempo strettamente necessario all'esposizione di argomenti che interessano il Consiglio stesso. Sulle partecipazioni e le loro modalità delibera il Consiglio.
3. **E' prevista altresì la possibilità di aprire agli iscritti le sedute di Consiglio, esclusivamente per argomenti di indirizzo e di politica generale, che interessino nel suo complesso la categoria degli iscritti.(***)**

Articolo 11

Validità delle riunioni e votazioni

1. I consiglieri sono tenuti ad assicurare la loro presenza alle riunioni del Consiglio; in caso di impedimento, informano tempestivamente il presidente; in caso di assenza prolungata si procede secondo quanto disposto dall'articolo 3.
2. Qualora il presidente ed il consigliere più anziano che ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 4 comma 3 comunicano entrambi impedimenti a partecipare ad una riunione di Consiglio già convocata o a proseguire nella partecipazione di una riunione in corso, la presidenza è assunta dal consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.
3. Ai sensi dell'articolo 16 del DLL n. 382/44, per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Trascorsi trenta minuti dall'ora della convocazione il presidente, constatata l'assenza del numero legale, ordina**** di verbalizzare la chiusura della riunione. I consiglieri presenti hanno comunque diritto al gettone di presenza.
5. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, nominativamente registrato.
6. Le deliberazioni riguardanti le nomine delle cariche di cui al precedente articolo 2 comma 2 sono assunte a scrutinio segreto.
7. Sono approvate le delibere che ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Prima di procedere alla votazione ogni consigliere può chiedere che sia dato atto nel processo verbale di una sua sintetica dichiarazione di voto.

Articolo 12

Riunioni del Consiglio e loro convocazioni

1. Le riunioni si tengono di regola nella sede dell'Ordine.
2. Ai sensi dell'articolo 36 del RD n. 2537/25, il Consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno due consiglieri che indicano gli argomenti da trattare. In quest'ultimo caso la riunione dev'essere convocata entro dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta e l'ordine del giorno è composto dai predetti argomenti.
3. L'intervallo di tempo tra due convocazioni successive non può essere superiore a quarantacinque giorni.
4. La convocazione può essere disposta anche in base a calendari di lavoro prestabiliti.
5. Gli avvisi di convocazione sono inviati, anche per telegramma o fax o altro mezzo documentabile, almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il tempo di preavviso può essere ridotto a 36 ore e l'ordine del giorno può riguardare i soli argomenti che hanno determinato l'urgenza.

Articolo 13

Ordine del giorno e documentazione

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno di ciascuna riunione è stabilito dal presidente e va comunicato in uno con la convocazione.
3. Ciascun consigliere può chiedere che un determinato argomento sia iscritto all'ordine del giorno.

4. La richiesta di iscrizione può essere avanzata altresì il giorno stesso della riunione, prima dell'inizio; in tal caso l'argomento è inserito nelle "varie ed eventuali" e, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5, forma oggetto di semplice comunicazione al Consiglio senza dar luogo a dibattito mentre verrà iscritto all'ordine del giorno della successiva riunione.
5. Il Consiglio può integrare l'ordine del giorno qualora tutti i consiglieri in carica siano presenti e consenzienti.
6. Il Consiglio può deliberare sulla richiesta di un consigliere di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno viene messa a disposizione dei componenti presso l'ufficio del segretario almeno ventiquattro ore prima della riunione di Consiglio. La documentazione deve essere depositata dagli interessati almeno due giorni prima della stessa riunione.

Articolo 14 Ordine dei lavori e discussione

1. Il presidente può nominare uno o più relatori per ciascun argomento all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno è di norma così composto:
 - approvazione del verbale della seduta precedente;
 - iscrizioni, reiscrizioni, dimissioni, trasferimenti, discarichi quote esattoriali;
 - visti, pareri motivati, revisioni;
 - ratifica eventuali decisioni urgenti assunte dal presidente;
 - eventuali procedimenti deontologici;
 - argomenti di natura specifica;
 - varie ed eventuali, comprendenti le comunicazioni del presidente e dei consiglieri.
3. Ogni argomento viene distintamente esaminato secondo l'ordine di iscrizione.
4. La discussione su ciascun argomento è finalizzata ad una sua valutazione e relativa deliberazione.
5. Il presidente dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico e siano in stretta relazione con l'argomento in esame.
6. Su ciascun argomento un consigliere non può intervenire più di due volte; un terzo intervento è possibile in sede di dichiarazione di voto.
7. Su proposta di almeno due consiglieri il Consiglio può deliberare preventivamente il tempo massimo ammesso per ogni intervento.

Articolo 15 Verbalizzazione

1. Le funzioni di verbalizzante delle sedute di Consiglio sono svolte dal segretario.
2. Per ogni riunione viene redatto apposito verbale che riporta:
 - data, luogo, ora di apertura e di chiusura della riunione;
 - ordine del giorno;
 - nomi dei presenti;
 - ora di entrata e di uscita dei consiglieri che non siano presenti all'intero svolgimento della seduta;

- resoconto sommario della riunione comprendente il testo integrale delle deliberazioni adottate, delle decisioni prese e delle dichiarazioni di voto, con indicazione dell'esito della votazione.
- 3. Ciascun consigliere può inserire a verbale la sintesi di quanto già verbalmente dichiarato in sede di discussione.
- 4. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, viene distribuito ai consiglieri nella riunione successiva. Se lo ritiene, il presidente può sottoporre ai consiglieri una bozza del verbale.
- 5. Il verbale è atto interno. Estratti o copie dello stesso possono essere rilasciati su autorizzazione del presidente, ferme restando le disposizioni sulla trasparenza di cui alla Legge n. 241/90.
- 6. I verbali sono numerati progressivamente e conservati a cura del segretario.

Articolo 16 Assemblea degli iscritti

1. Ai sensi dell'articolo 2 del DLL n. 382/44, l'assemblea degli iscritti è convocata dal presidente che la presiede. La convocazione deve essere fatta anche allorquando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio o un quarto del numero degli iscritti.

Articolo 17 Abrogazione di delibere regolamentari

1. Sono abrogate le delibere di Consiglio del 06/04/77, 20/05/80, 22/07/81, 08/01/86, 19/12/90, 20/03/91 nonché le altre delibere regolamentari per le parti contenenti norme in contrasto con il presente regolamento .

*** Comma introdotto con delibera del 18 luglio 2000.**

**** Articolo interamente riformulato con delibera del 18 luglio 2000.**

***** Comma introdotto con delibera del 18 luglio 2000.**

****** leggasi ...può ordinare (modifica introdotta con delibera del 8.5.2003**

ALLEGATO

Riepilogo, per memoria, delle principali attribuzioni del Consiglio e dei compiti dell'Ordine

1. Ai sensi dell'articolo 5 della L n. 1395/23, degli articoli 37 e 43 del RD n. 2537/25 nonché dell'articolo 7 del DLL n. 382/44, il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
 - procede alla formazione e alla annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni; (5)
 - vigila sulla tutela dell'esercizio professionale e sulla conservazione del decoro dell'Ordine; (5)
 - vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza; (37)
 - prende i provvedimenti disciplinari; (37)
 - reprime, d'ufficio o su ricorso delle parti ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione; (43)
 - cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria; (37)
 - dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese; (5)
 - dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla professione di architetto; (37)
 - determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed, eventualmente, per il funzionamento del Consiglio nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo; (37)
 - entro limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, può stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione all'albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari, senza imporre né riscuotere alcun altro pagamento per l'esercizio della professione a carico degli iscritti all'albo; (7)
 - provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. (7)
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 675/96 l'Ordine assume, a richiesta, il ruolo di tramite per la notificazione al Garante del trattamento di dati personali eseguito da un iscritto all'albo.